

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5016 del 31/10/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA IRCI SPA - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN LEO - VIA SP 258 MARECCHIESE, 60 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSEMBLAGGIO IMPIANTI DI COGENERAZIONE - OFFICINA CON SALDATURA DI ACCIAIO INOX - NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN LEO - ZONA INDUSTRIALE PIANACCI, VIA STRADA LEONTINA SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5181 del 31/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA IRCI SPA - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN LEO - VIA SP 258 MARECCHIESE, 60 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSEMBLAGGIO IMPIANTI DI COGENERAZIONE - OFFICINA CON SALDATURA DI ACCIAIO INOX - NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN LEO - ZONA INDUSTRIALE PIANACCI, VIA STRADA LEONTINA SNC

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia in data 30/05/2019 assunta al protocollo generale di Arpae - SAC Rimini con PG/2019/85429 del 30/05/2019 (pratica ARPAE n. 17829/2019) dalla Ditta **IRCI Spa** (C.F./P.IVA 02041910411), avente sede legale in Comune di San Leo - Via SP 258 Marecchiese, 60 e produttiva in Comune di San Leo - Zona Industriale Pianacci, Via Strada Leontina Snc intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae PG/2019/0105219 del 04/07/2019 e le successive integrazioni pervenute in data 17/07/2019 PG/2019/112422 e 06/09/2019 PG/2019/137879;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *ASSEMBLAGGIO IMPIANTI DI COGENERAZIONE - OFFICINA CON SALDATURA DI ACCIAIO INOX*;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *modifica impianto*;

VISTA la precedente comunicazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera presentata in data 11/04/2019 PG/2019/58762 ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 272 c.2 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2236/2009 p.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

CONSIDERATO che in data 13/06/2019 PG/2019/0093257 è stata convocata la Conferenza *dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Comune di San Leo in qualità di ente competente rilasciato in data 21/08/2019 prot.n. 0005596 e acquisito il 21/08/2019 PG/2019/130111 in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e di inquinamento acustico L.447/95;

VISTO il parere dell'Azienda USL della Romagna del 24/10/2019 Prot.0274054/P acquisito in data 25/10/2019 PG/2019/164996;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PG/2019/155772 del 10/10/2019;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "Inquinamento idrico ed atmosferico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "Inquinamento idrico ed atmosferico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **ditta IRCI Spa** avente sede legale in Comune di SAN LEO – VIA SP 258 MARECCHIESE, 60 (C.F./P.IVA 02041910411) per l'esercizio dell'attività di **ASSEMBLAGGIO IMPIANTI DI COGENERAZIONE - OFFICINA CON SALDATURA DI ACCIAIO INOX** nell'impianto sito in Comune di **San Leo - Zona Industriale Pianacci, Via Strada Leontina Snc** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
- 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 - 5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 - 7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
 - 8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 - 9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - 10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Leo, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini, A.USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 - 11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
 - 12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

Nello stabilimento si svolge l'attività di progettazione e realizzazione impianti di cogenerazione; l'attività che da origine all'emissione in atmosfera è la saldatura anche di acciaio inox.

La Ditta dichiara:

- 1) un periodo di attività pari a 250 giorni/anno;
- 2) di utilizzare i seguenti quantitativi annuali di materia prima:
 - profilati metallici per un totale di circa 270.000 kg/anno (pari a circa 1080 kg/giorno);
 - profilati in acciaio inox per un totale di circa 40.000 kg/anno (pari a circa 160 kg/giorno);
 - filo di saldatura per un totale di circa 10.000 kg/anno (pari a circa 40 kg/giorno);
 - prodotti detergenti per superfici lavabili;
- 3) di non utilizzare filo di saldatura Inox;
- 4) di non rientrare nell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- 5) che all'interno dello stabilimento non insistono impianti di combustione né industriali né civili.

PRESCRIZIONI:

Punti di emissione e limiti

Nuova Emissione

E1 – Saldatura

- Portata: 5.000 Nm³/h
- Durata: ca 12 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,1256 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da n. 6 cartucce con una superficie filtrante totale pari a 126 m²; la pulizia delle cartucce avviene in automatico.
- Inquinanti emessi: Materiale Particellare – Monossido di Carbonio – Ossidi di Azoto – Cromo – Nichel.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti:

[1] CRIAER previsti al punto 4.13.20 "Saldatura";

[2] D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte V Allegato I Parte II pnto 1.1 Tabella A1, relativamente alla saldatura di acciaio inox;

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³ [1]
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	10 mg/Nm ³ [1]
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³ [1]
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1 mg/Nm ³ [2]

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Agenzia ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, ove devono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto e a disposizione degli organi di controllo competenti. I controlli sulle sostanze Cromo VI e Nichel possono essere omessi qualora la società dimostri che il flusso di massa di dette sostanze calcolata a monte degli impianti di abbattimento sia inferiore alla soglia di rilevanza (5g/h) di cui alla Tab.A1 della parte II dell'All.I alla parte V del D.Lgs.152/06.

Altre prescrizioni:

Messa in esercizio e messa a regime: il gestore dovrà comunicare la messa in esercizio alla scrivente Agenzia ed al Comune con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 15 giorni dalla messa in esercizio l'impianto dovrà essere a regime;

Controlli di messa a regime: il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti dell'emissione E1 in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto agli organi competenti, e devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.

- a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Devono essere determinati, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel Rapporto di Prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- c) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni

discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

- d) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- e) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata e identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- f) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- g) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

- h) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- i) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- j) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101.3 kPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 13284-1:2003 UNI EN ISO 16911 UNI EN 15259
Portata volumetrica - Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911 ISO 14164:1999 UNI 10169
Determinazione Polveri o Materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 ISO 9096
Determinazione del Monossido di Carbonio	UNI RN 15058:2006 CO ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Determinazione degli Ossidi di Azoto (NO ₂)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (All. 1 D.M. 25/08/2000) UNI 10878 ISO 10849 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Determinazione dei Metalli (cromo Cr, nichel Ni)	UNI EN 14385:2004

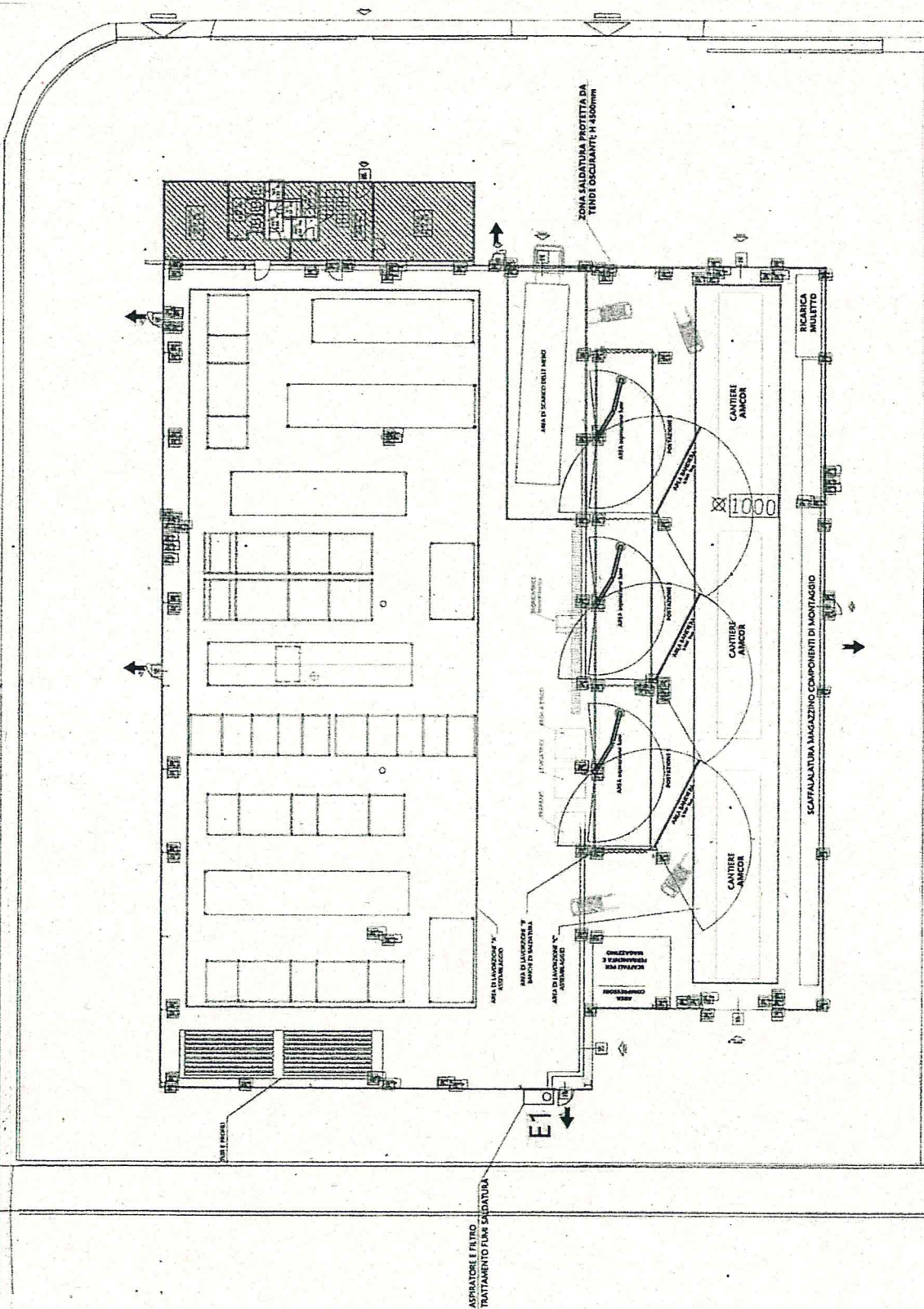
	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
--	---

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superior al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Scala 1:200

IRCI SPA
Località Zona Industriale Pianacci, 47865 San Leo (RN)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.